



DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori LANNUTTI, MUSI, CARLINO, PEDICA e RUSSO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 DICEMBRE 2012

Esenzione dal pagamento dell’imposta municipale propria (IMU)
a favore della prima casa

ONOREVOLI SENATORI. - Con il presente provvedimento si intende esentare la prima casa dal pagamento dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

Pertanto, l'articolo 1 del presente provvedimento disciplina l'esenzione dall'IMU dell'unità immobiliare adibita dal soggetto passivo ad abitazione principale, vale a dire quella definita tale dallo stesso decreto legislativo n. 504 del 1992. A tale proposito, si deve precisare che la legge finanziaria per l'anno 2007 (legge n. 296 del 2006) ha introdotto, nel primo periodo del comma 2 dell'articolo 8 del medesimo decreto legislativo n. 504 del 1992, una presunzione semplice, per effetto della quale è abitazione principale, salvo prova contraria, quella in cui il soggetto passivo ha la residenza anagrafica. Pertanto, al fine di individuare l'immobile a cui concedere il beneficio in questione, dovrà necessariamente farsi riferimento a tale concetto, allo scopo di evitare l'applicazione della disposizione di cui al secondo periodo dello stesso comma 2.

L'esenzione in esame va naturalmente riconosciuta anche alle eventuali pertinenze, ancorché distintamente iscritte in catasto, che sono quelle che il regolamento comunale considera come tali ai fini dell'ICI.

Ciò in quanto, per loro stessa natura, come dispone l'articolo 817 del codice civile, le pertinenze sono assoggettate allo stesso trattamento dell'abitazione principale.

La disposizione agevolativa si applica a tutte le abitazioni principali ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9, alle quali, comunque, continua ad essere ri-

conosciuta la detrazione di base di cui all'articolo 8, commi 2 e 3, del citato decreto legislativo n. 504 del 1992, e alle quali si applicano ovviamente anche le disposizioni che ad essa fanno richiamo.

Occorre precisare che tale detrazione rimane anche per l'unità immobiliare posseduta in Italia, a titolo di proprietà o di usufrutto, dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che non risulti locata. Ciò in quanto non è stato abrogato l'articolo 1, comma 4-ter, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, che riconosce tale agevolazione.

L'esenzione è riconosciuta altresì:

- alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari e dagli enti di edilizia residenziale pubblica aventi le stesse finalità, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977;

- alla casa coniugale del soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non ne risulta assegnatario, a condizione che questi non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione principale situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale.

La norma di esenzione si applica, inoltre, alle abitazioni che il comune, con regolamento vigente alla data di entrata in vigore della legge, ha assimilato a quelle principali

in base all'articolo 3, comma 56, della legge n. 662 del 1996, che permette di assimilare all'abitazione principale l'unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

Naturalmente, ove il comune decida di effettuare tale assimilazione per gli anni successivi alla data di entrata in vigore della legge, le unità immobiliari in questione non potranno godere dell'esenzione, ma solo dell'aliquota agevolata eventualmente deliberata e della detrazione di base che il comune potrebbe anche elevare fino a concorrenza dell'imposta dovuta.

Il comma 7 dell'articolo 1 in esame dispone, inoltre, l'abrogazione delle disposizioni incompatibili con la nuova disciplina esonerativa delle abitazioni principali, in particolare, del comma 7, dell'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che permetteva al comune di deliberare un'aliquota ridotta per l'abitazione principale. L'abrogazione di tale norma non preclude, comunque, all'ente locale di esercitare detto potere per le ipotesi residuali innanzi illustrate, in quanto tale facoltà rientra, in ogni caso tra quelle riconosciute dall'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997.

Il comma 4 disciplina il rimborso del mancato gettito dell'imposta relativa all'esenzione disposta dal comma 1 della norma in esame e prevede a tale fine uno stanziamento limitato, pari a 2.700 milioni di euro, a decorrere dal 2013, che sarà erogato dal Ministero dell'interno e prelevato da un apposito fondo. In sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali sono stabiliti i criteri e le modalità per l'erogazione del rimborso ai comuni a decorrere dal 2013, che il Ministro dell'interno provvede ad attuare con proprio decreto.

Ricordiamo che, in base alla legislazione vigente, dall'applicazione dell'IMU si ricavano 3,8 miliardi, derivanti dall'IMU sulla prima casa, nonché 18 miliardi dall'IMU su seconde e terze case, negozi, laboratori artigianali ed industriali, per un totale di 21,8 miliardi di euro di cui: 9 miliardi allo Stato e 12,8 miliardi ai comuni. La somma riservata ai comuni può aumentare nel caso in cui tali enti decidano di aumentare le aliquote IMU.

La proposta normativa in esame prevede la totale esclusione dall'imposta comunale sugli immobili di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, relativa all'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo. L'esclusione in oggetto non si applica alle unità immobiliari di categoria catastale A1, A8 e A9, per le quali continua ad applicarsi la detrazione prevista dall'articolo 8, commi 2 e 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

Pertanto l'esenzione dell'IMU sulla prima casa di cui al presente disegno di legge comporta un minor gettito complessivo pari a 2.700 milioni di euro.

L'IMU, come la precedente ICI, è stata oggetto di critiche per incostituzionalità, rispetto all'obbligo di progressività della tassazione con la capacità contributiva del cittadino (articolo 53 della Costituzione), in quanto l'imposta tiene conto solamente dell'immobile, non del proprietario e del suo reddito.

Sebbene, rispetto all'ICI, l'attuale IMU introduca un sistema di esenzioni in base al numero di componenti del nucleo familiare, una rivalutazione delle categorie catastali e delle rendite per avvicinarle ai reali valori di mercato, una forte differenza di tassazione fra prima e seconda casa (che è ragionevolmente presumibile come indicatore di maggior reddito del contribuente che ha un'unica casa di proprietà), resta una mancanza di progressività dovuta al fatto che:

- le detrazioni per la prima casa tengono conto del numero dei componenti, ancora a prescindere dal reddito;

- si equipara alla tassazione per seconda casa, la prima casa data in locazione, ovvero dove non si risiede o che non è abitazione principale: in particolare a prescindere dal fatto che il proprietario paghi un contratto di affitto altrove, o dimostri di risiedere gratuitamente altrove per motivi di lavoro, terapie o assistenza a familiari e congiunti.

Se la differenza fra il canone di locazione riscosso e quello pagato non è significativa, la situazione economica è chiaramente la stessa di un proprietario che continua ad abitare la prima casa, e iniquo il trattamento fi-

scale. Il reddito da locazione è già altrimenti tassato come IRPEF o cedolare secca.

Pertanto, a copertura dell'intervento di esenzione dall'IMU delle prime case, valutato in 2,7 miliardi di euro a decorrere dal 2013, si provvede, ai sensi di quanto stabilito ai commi 2, 3 e 4 dell'articolo 2: in particolare (commi 2 e 3) abolendo i rimborsi e i contributi pubblici ai partiti e movimenti politici ed altresì (comma 4) mediante utilizzo delle risorse derivanti dall'aumento della misura dell'acconto sulle riserve tecniche per le imprese di assicurazione, fissandola allo 0,65 per cento, per il periodo di imposta in corso alla data del 31 dicembre 2012, e allo 0,60 per cento a decorrere dai periodi di imposta successivi.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Esenzione IMU prima casa)

1. A decorrere dall'anno 2013 è esclusa dall'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo.

2. Per unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si intende quella considerata tale ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, nonché quelle ad esse assimilate dal comune con regolamento o delibera comunale vigente alla data di entrata in vigore della presente legge, ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9 per le quali continua ad applicarsi la detrazione prevista dall'articolo 8, commi 2 e 3, del citato decreto n. 504 del 1992, e successive modificazioni.

3. L'esenzione si applica altresì nei casi previsti dall'articolo 6, comma 3-*bis*, e dall'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo n. 504 del 1992, e successive modificazioni; sono conseguentemente abrogati il comma 4 dell'articolo 6 ed i commi 2-*bis* e 2-*ter* dell'articolo 8 del citato decreto n. 504 del 1992.

4. La minore imposta che deriva dall'applicazione dei commi 1, 2 e 3, pari a 2.700 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013, è rimborsata ai singoli comuni. A tale fine, nello stato di previsione del Ministero dell'interno l'apposito fondo è integrato di un importo pari a quanto sopra stabilito a decorrere dall'anno 2013. Relativamente alle regioni a statuto speciale, ad eccezione della regione Sardegna e della Regione siciliana,

ed alle province autonome di Trento e di Bolzano, i rimborsi sono in ogni caso disposti a favore dei citati enti, che provvedono all'attribuzione delle quote dovute ai comuni compresi nei loro territori nel rispetto degli statuti speciali e delle relative norme di attuazione.

5. Per l'anno 2013, il Ministero dell'interno, fatti salvi eventuali accordi intervenuti in data precedente in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ripartisce e accredita ai comuni e alle regioni a statuto speciale, a titolo di primo acconto, il 50 per cento del rimborso loro spettante, come determinato ai sensi del comma 4.

6. In sede di prima applicazione delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 5, con esclusivo riferimento alle fattispecie di cui al comma 2, non si fa luogo all'applicazione di sanzioni nei casi di omesso o insufficiente versamento della prima rata dell'imposta comunale sugli immobili, relativa all'anno 2013, a condizione che il contribuente provveda ad effettuare il versamento entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

7. Il comma 7 dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è abrogato.

Art. 2.

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 2.700 milioni di euro a decorrere dal 2013, si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge cessano di essere erogati rimborsi e contributi pubblici ai par-

titi e movimenti politici, anche se riferiti a rimborsi per le spese elettorali relativi alle elezioni svoltesi anteriormente alla medesima data.

3. Gli articoli 1 e 2 della legge 3 giugno 1999, n. 157, e gli articoli da 1 a 6 della legge 6 luglio 2012, n. 96, sono abrogati.

4. All'articolo 1, comma 2-*bis*, del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265, e successive modificazioni, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «La percentuale indicata nel comma 2 è aumentata:

a) per il periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2012, allo 0,65 per cento, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212;

b) a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2012, allo 0,60 per cento».

